

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge sulla maggiore spesa per il compimento della rettificazione della strada nazionale sannitica in provincia di Campobasso.* = *Seguito della discussione dello schema di legge, riguardante i provvedimenti finanziari, sull'inefficacia giuridica degli atti non registrati* — *Emendamento del deputato Fossa all'articolo 2, appoggiato dal ministro per le finanze, dai deputati Puccioni e Calciati* — *È approvato dopo osservazioni del deputato Minervini* — *Opposizioni del deputato Plutino Agostino sul 3°, che è mantenuto dal relatore Puccioni e dal ministro, ed approvato con emendamenti* — *Osservazioni dei deputati Plutino Agostino e Capone al 4°* — *Spiegazioni del relatore e approvazione degli articoli 4, 5 e 6* — *Emendamento soppressivo dei deputati Bigliati e Casaretto all'articolo 7* — *Opposizioni del ministro e del relatore* — *È respinto* — *Approvazione degli articoli 7 e 8 con emendamento del ministro* — *Sopra il 9° e 10° parlano il ministro, che ritira il secondo, e i deputati Nervo e Puccioni* — *Reiezione di un emendamento del deputato Alli-Maccarani e approvazione degli articoli 9 e 10 con emendamenti del ministro* — *Votazione a squittinio segreto e reiezione del progetto di legge.*

La seduta è aperta all'una e 40 minuti.

(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

PISSAVINI, *segretario.* Leggo il sunto delle ultime petizioni giunte alla Camera:

991. Il Consiglio comunale di Taurasi, provincia di Avellino, rivolge viva istanza alla Camera perchè nella discussione delle nuove convenzioni ferroviarie voglia prendere in considerazione lo svolgimento della strada ferrata Laura-Avellino-Taurasi-Ponte Santa Venere.

992. La Giunta municipale di Piedimonte di Alife ed i comuni interessati delle provincie di Benevento, Molise e Terra di Lavoro domandano sia richiamata e tenuta presente, in occasione dell'esame delle convenzioni ferroviarie, della pratica relativa al congiungimento dell'attuale linea Rossiana e meridionale per la valle media del Volturno mediante un breve tronco Telese-Presenzano.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Rasponi Achille ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

RASPONI ACHILLE. Non essendomi trovato presente

alla seduta del 14 maggio, allorchè fu presentata la petizione segnata col numero 983, colla quale il signor Ancarani domanda di essere reintegrato nel suo grado di luogotenente del reggimento dei veterani, prego la Camera di volere oggi dichiarare d'urgenza questa petizione.

(L'urgenza è ammessa.)

DI SAN DONATO. Il Consiglio comunale di Napoli nella tornata del 18 maggio, pigliando in considerazione una giusta proposta della sua Giunta, ha deliberato un voto al Governo e al Parlamento per l'attuazione di una strada ferrata che, partendo da Roccasecca, per la valle di Liri, si congiunga ad Avezzano colla via trasversale che da Roma, per Tivoli, andrà a Solmona e Pescara.

Questa via verrebbe a compensare la città di Napoli dei danni incalcolabili che avrebbe a rigentire dall'isolamento nel quale la lascierebbe la nuova linea per Avezzano e Solmona, stabilita nella convenzione colle Meridionali, e che ora si discute negli uffici della Camera.

Questa nuova linea toglierebbe pure alla città di Napoli tutto il commercio degli Abruzzi e della fertilissima valle del Liri.

Ora si eviterebbero tanti danni con la costruzione di questo nuovo tronco che si domanda, tronco che,

del resto, non è altro se non quello che già motivava i voti emessi dallo stesso Consiglio nel 1869 e nel 1870, voti che furono benevolmente accolti dal Parlamento, ed accettati colla legge del 28 agosto 1870.

Come vede la Camera, essendo questi voti già stati da essa valutati e presi in considerazione, sarebbe il caso di accogliere la preghiera che io faccio all'onorevole presidente perchè, arrivandogli l'indirizzo del Consiglio comunale di Napoli, voglia sollecitamente inviarlo alla Commissione nominata dagli uffici per l'esame della suddetta convenzione, perchè possa tenerlo nella dovuta considerazione e studio.

(L'onorevole Polsinelli si reca allo stallò dell'onorevole San Donato per fargli leggere una carta.)

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, la deliberazione del Consiglio comunale di Napoli non è ancora pervenuta all'ufficio di Presidenza, ma appena l'avrà ricevuto esso si farà un dovere di trasmetterla alla Commissione incaricata di riferire intorno alle convenzioni ferroviarie.

DI SAN DONATO. Ringrazio l'onorevole presidente e gli faccio osservare che il mio amico Polsinelli in questo momento mi dice che deve esserci anche un veto della Camera di commercio di Napoli.

PRESIDENTE. Anche questo sarà trasmesso alla suddetta Commissione.

DI SAN DONATO. Sta bene.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

MANGILLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge relativo alla maggiore spesa per il compimento della rettificazione della strada nazionale sannitica in provincia di Campobasso. (V. *Stampato n° 71-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'INEFFICACIA GIURIDICA DEGLI ATTI NON REGISTRATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei provvedimenti finanziari, cioè del progetto di legge sull'inefficacia giuridica degli atti non registrati.

Ai due primi articoli del controprogetto, l'onorevole Fossa e l'onorevole Cencelli hanno proposto un articolo aggiuntivo il quale suona come segue:

« Le contro-dichiarazioni contemplate nell'arti-

colo 1319 del Codice civile, saranno registrate nel termine prescritto dalla presente legge, il quale decorrerà dal giorno in cui si verificherà l'evento pel quale furono fatte, purchè l'atto a cui si riferiscono sia stato regolarmente registrato. »

Domando se quest'articolo aggiuntivo è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Fossa ha la parola per isvolgere la sua proposta.

FOSSA. Il concetto e lo scopo del nuovo articolo che, unitamente al mio amico Cencelli, ho avuto l'onore di presentare, sono evidentissimi.

Credo che il Ministero e la Commissione non avranno, non possano, non debbano avere difficoltà di accettarlo.

Il Codice civile all'articolo 1319 stabilisce che le contro-dichiarazioni fatte per privata scrittura non possono avere effetto che fra le parti contraenti e i loro successori a titolo universale. Il Codice riconosce, ammette dunque queste contro-dichiarazioni; le medesime fanno parte del nostro sistema probatorio; in una parola la legge riconosce, benchè a determinati effetti, le convenzioni in questo modo stipulate. Queste contro-dichiarazioni sono atti che le parti contraenti destinano a restar segreti durante un certo tempo e fino al verificarsi di qualche evento, ed hanno per scopo di modificare altre convenzioni contenute in altro atto precedente o contemporaneo e che è pubblico, ed al quale si riferiscono. Esse in generale nulla hanno in sè d'illegittimo; esse sono anzi il più delle volte relative a degli oggetti dalla pubblicità dei quali potrebbe risulturne danno o grave pregiudizio ai contraenti, agli intimi interessi, alla pace, all'onore delle loro famiglie.

È facile immaginarsi degli esempi. Io ho fatto plauso all'onorevole Cortese quando in uno dei suoi emendamenti aggiuntivi proponeva che si dovessero eccettuare, dalle disposizioni della presente legge che stabilisce la nullità degli atti non registrati, le scritture private e i contratti verbali pei quali la causa della omissa registrazione fosse stata la necessità imperiosa del segreto a tutela dell'onore e della pace delle famiglie interessate. Non so perchè egli non abbia insistito almeno in codesto dei suoi emendamenti; ma mi congratulo di vedere che egli fa segni di approvazione alla mia proposta apprezzando io altamente la sua autorità.

L'onorevole Cencelli ed io abbiamo creduto di salvare le contro-dichiarazioni dal rigore della legge che stiamo discutendo, per ragioni di una convenienza che nessuno potrebbe disconoscere senza dimenticare i riguardi che sono dovuti agli interessi più in-

timi ed inviolabili dell'individuo e della famiglia, alla santità ed alla inviolabilità del segreto.

In occasione della discussione del Codice civile francese, la Commissione non aveva proposto alcun articolo sulle controdiichiarazioni (*contre-lettres*); si domandò, mi pare, se la memoria ora non mi tradisce, nella seduta del 2 frimaio, anno XII, che ne fosse proscritto l'uso; ma prevalse l'opinione contraria, salvo ad attribuire a tali atti degli effetti determinati. La proposta fu rinviata alla Commissione, la quale poi ha redatto l'articolo 1321 di quel Codice dal quale è stato copiato l'articolo 1319 del Codice nostro.

Un padre, per esempio, costituisce alla propria figlia la dote di lire cento mila; non ne paga in seguito allo sposo che cinquanta mila, però essi sono d'accordo, per motivi di famiglia o per altri riguardi, di far figurare nella quietanza che furono pagate tutte le cento mila lire. Volete voi che essi non possano con una contronota dichiarare che lo sposo, il marito non ha in realtà ricevuto che lire cinquantamila, e che avvenendo, per esempio, il caso della riversibilità della dote, esso non sarà tenuto che alla restituzione delle dette lire cinquanta mila effettivamente ricevute?

A me rincresce di non potere qui richiamare tutto quanto fu detto e scritto sulla necessità di ammettere le controdiichiarazioni. Avvertirò soltanto che, anche prima della promulgazione del nuovo Codice italiano, tutti o quasi tutti i Codici delle varie parti d'Italia riconoscevano le controdiichiarazioni.

La legge ora in discussione, se non venisse accolta la proposta che, insieme coll'onorevole Cencelli, ho presentata, abrogherebbe in fatto, se non in diritto, il detto articolo 1319 del Codice civile. Invero, dovendo anche le controdiichiarazioni essere registrate a pena di nullità entro tre mesi dalla loro data, o le parti contraenti sarebbero costrette di ottemperare alla legge e assoggettarle alla registrazione, ed in questo caso verrebbe meno il segreto e così la causa determinante di questa specie di atti che cesserebbero perciò di essere in uso; o le parti per conservare il segreto non le registrerebbero nel termine dei tre mesi dalla loro sottoscrizione, ed in quest'altro caso, potendo ciascuna di esse parti opporre l'eccezione della incorsa inefficacia giuridica, la controdiichiarazione sarebbe come non esistente. Tanto in un caso quanto nell'altro, la disposizione dell'articolo 1319 sarebbe e nel suo scopo e nei suoi effetti come cancellata dal Codice. Io non so se vorrebbe a ciò acconsentire l'onorevole guardasigilli.

Noi abbiamo aggiunto nella nostra proposta che

le controdiichiarazioni potranno registrarsi entro tre mesi dal giorno dell'evento pel quale furono fatte, ma alla stretta condizione che l'atto principale a cui si riferiscono sia stato regolarmente registrato. Con ciò abbiamo assicurato, anzi meglio assicurato anche l'interesse delle finanze. Esse avranno percepito i diritti di registro sull'atto principale; esse percepiranno quelli dovuti sulla controdiichiarazione, allorquando anche questa sarà presentata alla registrazione. Nulla sfuggirà alle medesime. Nessuna frode è possibile, od almeno è la frode resa assai difficile. D'altronde queste scritture non hanno effetto che fra le parti contraenti ed i loro successori a titolo universale, e non contro i terzi, ed è saputo che anche le finanze sono fra questi ultimi.

Non ignoriamo che vi possa essere chi creda che per le controdiichiarazioni sia già sufficientemente provvisto dalle disposizioni della legge 11 luglio 1866 sul registro e dal relativo regolamento 18 agosto stesso anno. Noi non siamo di questo avviso anche dopo di avere recentemente esaminate quelle disposizioni, e fra le stesse quelle specialmente che riflettono le obbligazioni a condizione sospensiva. Ad ogni modo, deve essere tolto ogni dubbio in un argomento di tanta importanza.

Noi crediamo quindi che il Ministero, la Commissione e la Camera accetteranno la nostra proposta.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Sentito il mio collega il ministro di grazia e giustizia, non ho difficoltà ad accettare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Fossa. Tuttavia desidererei che la Commissione dicesse se anch'essa è dello stesso parere.

PUCCIONI. (*Della Giunta*) Per parte della Commissione dichiaro che essa accetta l'articolo proposto dall'onorevole Fossa. Noi avevamo creduto che realmente, di fronte alle disposizioni della legge sul registro, non ci fosse bisogno di questa aggiunta, poichè nella legge del registro è stabilito che, quando un atto è sottoposto a registrazione, il termine per registrare codesto atto decorre dal giorno in cui la condizione si verifica.

Non di meno, siccome potrebbe nascere un dubbio, e il dubbio avrebbe un'importanza grandissima per gli atti di cui parla l'onorevole Fossa, è bene porre nella legge una dichiarazione che tolga ogni ragione di dubitare.

CALCIATI. Io, è inutile che lo dica, sono contrario a questo progetto di legge, e ancora di più lo sono oggi, perchè, ridotto com'è, si vedrà coll'esperienza se io avessi ragione o no di cercare di impedire che venisse offeso un principio che, secondo la mia coscienza, non era conveniente toccare. Ma è inutile

tornare sopra una questione che è stata troppo discussa. (*Bisbiglio e risa ironiche a destra*)

Intanto io in questa occasione ho la soddisfazione di annunciare che tra quei tali articoli del Codice civile, accennati a mio nome dall'onorevole mio amico Mantellini, che io credeva vulnerati o resi inutili dal progetto ministeriale, vi era specialmente quest'articolo 1319, intorno al quale, se mi fosse stato concesso di parlare, avrei sottoposto alla Camera alcune osservazioni.

Io quindi concordo con quelle giustamente fatte dal mio onorevole amico Fossa, e che vedo con soddisfazione accettate e dal Ministero e dalla minoranza della Commissione. Ciò non toglie però che io non debba dire e ripetere con quanta leggerezza fu a noi presentato un progetto di legge che dimenticava obbietti così importanti, e che manometteva interessi così gravi. (Oh! oh! *a destra* — Bravo! *a sinistra*)

Questa è la mia opinione, e debbo altamente e recisamente dichiararlo a difesa della mia coscienza. (Bravo! *a sinistra* — *Rumori a destra*)

MINERVINI. Mi sorprende che il Ministero e la Commissione abbiano accettato questa proposta. Con quest'articolo aggiuntivo voi non farete che peggiorare la legge, non farete che creare maggiori inconvenienti e maggiori torture alle parti ed accrescere la confusione che ci recherà questa legge. Io voterò contro perchè vedo che voi v'immergete con grande titubanza in un presupposto che ideate e non avete la coscienza di raggiungere. Dette queste cose, io non faccio proposta di sorta, e dico che quello che l'onorevole Fossa esprime col suo emendamento sta nel progetto, e volendolo mentovare, genererebbe maggiore confusione.

Ci siete nella confusione, padronissimi di rimanerci: io voto contro per intimo convincimento che con questa legge attaccate la libertà, inceppate la proprietà, l'industria e il commercio, senza alcun pro per le finanze, e solo favorendo la mala fede di coloro che non eseguiscono i contratti formati.

PUCCIONI. (*Relatore della Giunta*) Io farò una osservazione a proposito di quello che ha detto l'onorevole Calciati.

L'onorevole Calciati ha un grandissimo torto: accusa chi ha proposto questo progetto di legge e chi lo ha emendato di avere commesso una enorme leggerezza. Mi permetta l'onorevole Calciati che io gli dica che quando si esamina questo progetto di legge bisogna esaminarlo, non di fronte al Codice civile soltanto, ma di fronte alla legge sul registro. Se esso avesse esaminato con un po' di buon volere la legge sul registro, avrebbe veduto che quella leg-

gerezza di cui egli ci fa appunto non ha ombra di sussistenza.

Ho già avuto l'onore di dire alla Camera che questa questione sollevata dall'onorevole Fossa è una questione che, a senso nostro, trovava una facile ed ampia soluzione nella legge attuale del registro, la quale, lo ripeto, quando si tratta di atti sottoposti a condizione, ritiene che il termine utile per registrare decorre dal giorno in cui la condizione sia adempiuta.

Ora, se l'onorevole Calciati avesse avuto la cortesia di esaminare e la legge del registro, e il titolo delle condizioni che è nel Codice, senza andare a cercare la violazione dei 48 articoli da lui suggeriti al mio egregio amico Mantellini (*Si ride*), si sarebbe accorto che questa accusa da lui rivolta alla Commissione non ha fondamento.

Quest'osservazione ho creduto necessario di fare sia per difesa degli amici miei che compongono la minoranza della Commissione, ed anche, mi si permetta, per difendere il Ministero accusato di avere presentato una legge senza averla minimamente studiata.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Fossa e Cencelli:

« Le contro-dichiarazioni contemplate nell'articolo 1319 del Codice civile, saranno registrate nel termine prescritto dalla presente legge, il quale decorrerà dal giorno in cui si verificherà l'evento pel quale furono fatte, purchè l'atto a cui si riferiscono sia stato regolarmente registrato. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Articolo 3 del controprogetto:

« Il termine utile per la registrazione degli atti, di che nei precedenti articoli, è stabilito in tre mesi dal giorno della loro stipulazione, se avvenga in Italia; in nove mesi, se fuori d'Italia, ma in Europa; in due anni, se fuori d'Europa.

« I termini suddetti decorrono dal giorno dell'accettazione dell'eredità o della confezione dell'inventario, a favore di eredi, l'autore dei quali sia morto nella decorrenza del termine.

« Trascorsi i termini suddetti, gli atti indicati nell'articolo 1 e 2 non potranno in verun caso essere registrati. »

L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. La legge del 14 luglio 1866, al suo capo 3, che riguarda l'esenzione dalla registrazione, coll'articolo 17, esentava le cambiali, i biglietti all'ordine e i recapiti di commercio soggetti a tassa di bollo proporzionale; come pure le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze e le altre di-

chiarazioni cambiarie fatte sulle medesime. Di più coll'articolo 20 esentava anche dalla registrazione le ricevute di onorari, le note, fatture e conti dei negozianti, artisti, maestri ed operai, e le quietanze relative.

Ora, nel progetto che ci è stato presentato dalla minoranza della Commissione, io vedo ripetuta precisamente la disposizione che vi era in quello del Ministero, cioè che sono colpiti di nullità, se non sono bollati, tutti questi titoli che sono stati esentati dalla legge del 1866. Io trovo inoltre nell'articolo 3, che il termine utile per la registrazione degli atti, di che nel precedente articolo, è stabilito a tre mesi dal giorno della loro stipulazione, se avvenga in Italia.

Onorevoli colleghi, vi prego della vostra benevola attenzione per un momento, giacchè si tratta di interessi supremi della nazione.

Non vi è contratto commerciale in Italia il quale sia definitivamente completato in tre mesi.

In tutti gli atti commerciali, in tutto il commercio dei nostri prodotti agrari ed industriali, l'effettuazione del contratto succede sempre dopo tre mesi; prima non si fanno che promesse di compra e vendita. Se prendete il mercato dei bozzoli, le contrattazioni sono già fatte da un pezzo, ma il contratto non è definito se non quando si stabilisce il prezzo adeguato sulla comune fissata dalla Camera di commercio, quattro o cinque mesi dopo, e l'importare effettivo del contratto non è conseguito se non un mese o un anno dopo.

Se compriamo un carico di merci che deve venire da Taganrog, da Odessa, da Rio della Plata, tutti questi contratti non si possono registrare, perchè non se ne conosce l'ammontare se non quando il bastimento è arrivato e la merce è stata misurata, dopo di che il contratto è stabilito definitivamente. Giacchè, o signori, vi è anche impedito di registrare approssimativamente, perchè, se sbagliate di poche lire, ci sarebbe la multa, ci sarebbe la nullità dell'atto per l'insufficienza della registrazione.

Ora, vedete quante difficoltà, quante contestazioni...

MINISTRO PER LE FINANZE. Se non vi è questo!

PLUTINO AGOSTINO. Mi lasci dire...

MINISTRO PER LE FINANZE. Ella si crea una difficoltà che non esiste.

PLUTINO AGOSTINO. Perdoni... Voi vedete dunque come, con questa legislazione, si venga a disseccare in Italia tutte le sorgenti dell'operosità, della pubblica prosperità.

Siccome l'onorevole presidente del Consiglio mi

fa segni di dissenso, io lo prego di fare le sue osservazioni, poscia proseguirò.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io dichiaro che i contratti a cui allude l'onorevole preopinante non entrano affatto in questa legge; per conseguenza egli combatte un'ombra.

PLUTINO AGOSTINO. Ma allora cancellate l'articolo 7...

MINISTRO PER LE FINANZE. Mai più! (*ilarità*)

PLUTINO AGOSTINO... il quale contiene una disposizione, stata accettata dall'onorevole ministro delle finanze...

MINISTRO PER LE FINANZE. Parla del bollo.

PLUTINO AGOSTINO. L'articolo 7 parla chiaro; esso dice:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle tasse di bollo, sia per gli atti di cui all'articolo 1 e 2, sia per le cambiali, i biglietti all'ordine ed altri recapiti di commercio, come pure per le quietanze e ricevute ordinarie, quando fin dall'origine, ovvero nel tempo e nelle forme stabilite dalle leggi vigenti non fossero scritte su carta bollata, o munite di marca da bollo. » (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Villa*)

Mi scusi, onorevole Villa; potrà dirmi che, se non sono muniti di carta da bollo, sono soggetti a nullità. Ma questa è la disposizione che io combatto. (*Segni di denegazione dell'onorevole Villa*)

Mi perdoni l'onorevole Villa; egli sarà più giureconsulto di me, ma io sono più pratico di affari di lui (*Si ride*), ed i paradossi io non li accetto neanche dai primi avvocati. (*Bene! — Ilarità a sinistra*)

Con questa disposizione tutti i telegrammi, tutte le corrispondenze, tutte le lettere (se noi sappiamo leggere l'italiano, perchè poi ci saranno gli agenti fiscali che verranno ad interpretare la legge), tutti i bollettini che facciamo, devono essere soggetti al bollo, come pure tutta la corrispondenza commerciale, tutte le quitanze, tutte le ricevute, tutti i recapiti di commercio. Queste sono parole generiche a cui si affideranno gli agenti fiscali, tanto più che sono adescati dall'8 per cento che essi percepiscono quando riescono a scoprire degli arretrati e delle frodi in materia di registrazione.

Ora, siccome questa legge viene a perturbare completamente tutto l'andamento di buona fede e commerciale e giuridico che è in uso in Italia e presso tutte le nazioni civili, io non posso accettarla, a meno che si modifichi l'articolo 3 e l'articolo 7, e che si facciano delle dichiarazioni che possano rassicurare tutti gli onesti commercianti. (*Conversioni*)

Giacchè ho la parola, permettete che io dica qualche cosa tanto sulla questione finanziaria che su quella politica e di decoro, già accennata dall'onorevole presidente del Consiglio.

Un bel giorno l'onorevole presidente del Consiglio, preso da santo zelo, si unisce ad una parte della destra, viene a riunire una grossa falange di sinistra ed abbatte il suo predecessore, l'onorevole Sella. Lo abbatte sul terreno dell'esagerazione fiscale; lo abbatte sul terreno dei centesimi addizionali. Speravamo, e l'abbiamo creduto di buona fede, che l'onorevole Minghetti avrebbe inalberata una bandiera diversa da quella del suo predecessore, avrebbe inalberata la bandiera che noi gli accennavamo nel nostro ordine del giorno; e così avrebbe fatta opera grande in faccia al paese, avrebbe corrisposto alla fiducia del Re, avrebbe corrisposto al sentimento di cortesia e di deferenza, che noi meritamente gli accordavamo. (*Movimenti diversi a sinistra*)

Noi volevamo costituire una forte maggioranza nell'interesse del paese, sul terreno della riforma...

Una voce. È morta. (*ilarità*)

PLUTINO AGOSTINO... amministrativa e finanziaria. (*Risa ironiche a destra*) Sì, quella che non avete saputo fare, voi che ridete. (*Rivolto al banco dei ministri*) Avremmo così ottenuto il pareggio, quel pareggio che col vostro sistema non otterrete mai: credetelo pure, ve lo dico in buona fede, non lo otterrete giammai, giacchè spinti da coloro che vi circondano, sarete obbligati a spendere di più di quello che gl'Italiani possono dare.

È una vecchia storia questa del pareggio; è dal 1864 che ci sentiamo ripetere tutti i giorni che gli Italiani debbono fare sacrifici per il pareggio. Ora, questo pareggio è come un'araba fenice, che non vedremo mai.

Una voce. È una utopia!

PLUTINO AGOSTINO. Come è possibile che si faccia il pareggio, signor presidente del Consiglio? (*Segni di stanchezza in parecchi banchi di destra*)

Voi con tutte le leggi, non dico voi soli, poichè intendo di accusare di questo malandare della nostra amministrazione quella certa atmosfera, quel certo sentimento di prepotenza di partito che si impone ai voleri ed ai bisogni del paese...

Come è possibile che si raggiunga il pareggio quando più ve ne diamo e voi più ne spendete... (*Rumori a destra — Segni di assenso a sinistra*)

PRESIDENTE. Onorevole Plutino, venga all'articolo.

PLUTINO AGOSTINO. Mi lasci parlare!

PRESIDENTE. È mio dovere di richiamarlo alla questione, e la questione è all'articolo 3.

È inutile l'aver chiusa la discussione generale, se vi si rientra ad ogni articolo; così facendo, la settimana ventura saremo ancora qui a discutere questa legge.

Mi è doloroso il dover fare simili osservazioni, ma capisce bene l'onorevole Plutino che il mio ufficio me lo impone. Si limiti dunque all'argomento dell'articolo 3.

PLUTINO AGOSTINO. Dico due parole ed avrò finito.

Io avrei desiderato che la presente amministrazione, lo dichiaro in nome mio e anche in quello di tutti i colleghi che hanno con me segnato l'ordine del giorno, lo dichiaro nell'interesse del paese affinché da tutto il mondo sia conosciuto... (*Rumori e proteste a sinistra — Risa a destra*) che noi volevamo costituire una salda maggioranza. (*Nuovi rumori a sinistra*) Il paese ci renderà giustizia!

PRESIDENTE. Non interrompano!

PLUTINO AGOSTINO. L'accordo degli Italiani colla dinastia finirà per mettere rimedio a questo stato di cose, persuadetevne pure! (*Rumori a sinistra*)

Noi volevamo fare una maggioranza la quale nell'interesse del paese e sul terreno delle riforme amministrative e finanziarie avesse modificato il sistema che sinora altro non ha fatto che rovinare i contribuenti.

Dovete cambiare la formola, signor presidente del Consiglio. Sinora si è detto agli Italiani: dateci quanto vogliamo spendere e sciupare; ora dovete dir loro: spenderò con economia quanto potete pagare.

Credete che la materia imponente in Italia è completamente esaurita. Dovete passare nei bilanci del 1875 al sistema delle riforme e delle economie. Questa è la pura verità. Se non v'atterrete a questo sistema, farete sforzi sovrumani, ma non raggiungerete mai il pareggio. (*Bene!*)

Non è questa una questione politica, non siamo divisi come altri paesi, non abbiamo nè Biscaglia, nè Navarra, dobbiamo solo occuparci degli interessi del paese, dell'amministrazione, della felicità e della prosperità di quel popolo che insultate ingiustamente e che da 600 milioni ha visto portare ad un miliardo e quattrocento mila lire le imposte. Signori (*Con esitazione*), ho veduto popolazioni pascersi... non posso dire quello che ho veduto, sarebbe troppo doloroso e straziante per le popolazioni italiane. Mi basterà il dire che, mentre qui sciupiamo i milioni in operazioni di nessuna importanza, in alcuni luoghi la gente si muore di fame. (*Movimenti*)

Avete colpito d'un'imposta straordinaria i fabbricati, ed intanto sei mila appartamenti sono vuoti a Napoli. Si dice che non vogliamo pagare, e quando scade il bimestre, siamo circondati dai vostri esat-

tori i quali ci domandano firme per poter sopperire al pagamento delle rate. Ci sono dei ricevitori generali che hanno dovuto pagare perfino il 12 per cento per potere far fronte agli impegni loro col Governo. Gli strozzini compiono la rovina, molti proprietari hanno dovuto vendere il loro grano a 30 per pagare le imposte, ed ora lo comprano a 60. Intanto come si mangia in Italia? Si mangia consumando le farine che vengono dall'America. Tutto quello che vi dico, vi dicono i vostri amici stessi. In questi giorni l'onorevole Dina non ha fatto altro nell'accreditata sua *Opinione* che dichiarare... (*Interruzioni a destra*)

PRESIDENTE Onorevole Plutino, venga all'articolo 3.

PLUTINO AGOSTINO... che non s'improvvisano le leggi in questo modo.

PRESIDENTE. Venga all'articolo 3 se ha delle ragioni da dire, altrimenti non posso lasciarlo continuare.

PLUTINO AGOSTINO. Vengo all'articolo 3 e dichiaro che non posso accettarlo perchè distrugge una delle fonti principali della prosperità, cioè il commercio italiano, una delle sorgenti più proficue per la produzione e la ricchezza della nazione.

In conseguenza prego la Commissione a darmi le spiegazioni che ho richiesto.

PUCCIONI. (*Della Giunta*) Torniamo all'articolo 3 e lasciamo da parte le questioni che non hanno tratto al medesimo.

L'onorevole Plutino mi pare che sia caduto in una grandissima confusione. Egli si preoccupa molto dei contratti di vendita di merci. Queste preoccupazioni mi sembra che non abbiano più ragione di esistere dopo l'emendamento che ieri fu approvato, proposto dall'onorevole Castagnola ed altri suoi amici.

Nell'articolo 2 furono indicati gli articoli della tariffa annessa alla legge di registro, i quali si riferiscono alle convenzioni per somme e per valori.

Ora, chiunque esamini gli articoli della tariffa dal 28 al 40 inclusive, si persuade facilmente che le vendite di merci non sono comprese nelle disposizioni sia dell'articolo 1, il quale parla di convenzioni, per cui la scrittura è richiesta a pena di nullità, sia dell'articolo 2 che parla di convenzioni per somme e valori.

L'onorevole Plutino si preoccupa molto dell'effetto che potrà avere la disposizione dell'articolo 7 sopra queste contrattazioni. Egli ci va dicendo: voi inaridite tutte le fonti del commercio e dell'industria nazionale sottoponendo alla tassa di bollo, sotto pena di nullità, tutte le corrispondenze tra commercianti, perfino i dispacci telegrafici.

Qui mi permetta l'onorevole Plutino che io rivolga anche a lui il rimprovero che poc' anzi rivolgeva all'onorevole Calciati, cioè che egli non ha esaminata la legge di registro.

Chi l'abbia esaminata un po' attentamente si persuade che questi sono sogni di menti che si trovano fuori del vero. Non c'è alcuno dei pericoli ai quali ha accennato l'onorevole Plutino, e, se vuol vedere la prova di quanto io dico, pigli il numero 22 dell'articolo 21 della legge sul bollo, il quale dice che sono soggetti al bollo, quando occorra di farne uso, le lettere fra corrispondenti, fra negozianti, esercenti professioni, ecc.; e quanto ai dispacci telegrafici, noti che nel numero 31 dello stesso articolo è dichiarato che i dispacci telegrafici, ancorchè relativi ai contratti, non sono soggetti a bollo, se non quando se ne fa uso ai termini dell'articolo 2.

Ora l'onorevole Plutino si preoccupa molto della formola dell'articolo 7; ne discuteremo più ampiamente quando esso verrà in discussione.

PLUTINO AGOSTINO. Cominciate a capirla dunque?

PUCCIONI, relatore. (*Della minoranza*) Niente affatto!

PLUTINO AGOSTINO. Avete fatto un pasticcio, non una legge. (*Si ride*) Le leggi non s'improvvisano in questo modo.

PUCCIONI, relatore (*Della minoranza*) Se le leggi non si improvvisano, onorevole Plutino, non si improvvisano neppure le censure senza aver esaminato la legge. (*Bene! a destra*)

PLUTINO AGOSTINO. Voi stessi ne convenite.

PUCCIONI, relatore. (*Della minoranza*) Ma, se l'onorevole Plutino sapesse leggere l'articolo 7, vedrebbe.. (*Ah! ah! a sinistra — Risa d'approvazione a destra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Puccioni usa parole dure che non dovrebbe usare, ma l'onorevole Plutino se ne permette delle altre che per lo meno autorizzano quelle dell'onorevole Puccioni.

Ora io invito l'onorevole relatore ad usare il linguaggio che è richiesto dai riguardi che ci dobbiamo reciprocamente.

PUCCIONI, relatore. Mi rivolgerò a lei, onorevole presidente...

PRESIDENTE. Sì, dica a me che non so leggere! (*Ilari à generale*)

PUCCIONI, relatore. (*Della minoranza*) Si dice che noi cominciamo ad accorgersi che la formola dell'articolo 7 è sbagliata; tutt'altro; che cosa è scritto nell'articolo 7? Dice:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle tasse di bollo, sia per gli atti di cui agli articoli 1 e 2, sia per le cambiali, i biglietti

all'ordine ed altri recapiti di commercio, come pure per le quietanze e ricevute ordinarie, quando fin dall'origine, ovvero nel tempo e nelle forme stabilite dalle leggi vigenti non fossero scritte su carta bollata, o munite di marca da bollo. »

Ora, cosa dicono le leggi vigenti in questa materia? Dichiarano che le lettere fra corrispondenti, fra negozianti, esercenti professioni, ecc., non sono soggette alla legge del bollo, se non quando se ne fa uso.

Dunque io mi riassumo e dico che in quest'articolo c'è tanto da togliere tutti i timori di cui parlava l'onorevole Plutino, e che la formola stessa del medesimo esclude la possibilità che questi atti debbano essere obbligati, anche senza farne uso, alla necessità del bollo.

Questo nascerà quando dei medesimi se ne farà l'uso prescritto dall'articolo 2 della legge del 1866.

Quindi mi pare che la minoranza della Commissione non abbia nessuna ragione di meritare le censure che le sono state fatte. In quanto poi al dire che la legge fu improvvisata, rispondo che essa fu abbastanza studiata, e ne è prova evidente la relazione che essa ha colle leggi vigenti.

Concludo dunque che pericolo di sottoporre alla registrazione tutte queste vendite di merci non vi è, perchè l'articolo 2 non le contempla, perchè l'articolo 1 parla di contratti per i quali è richiesta la scrittura a pena di nullità, e questi contratti di vendita di merci non richiedono la scrittura a pena di nullità, e possono farsi perfino verbalmente.

A me pare che queste osservazioni dovrebbero tranquillare la Camera, se non tranquillizzano l'onorevole Plutino, e dovranno persuadere la Camera stessa che l'articolo che noi abbiamo proposto merita di essere approvato.

PLUTINO AGOSTINO. Sarò brevissimo e tranquillissimo.

Voglio usare tutta la pacatezza possibile perchè la questione è molto importante. Sono in contrasto interessi rilevantissimi del paese. Mi perdoni l'onorevole Puccioni: egli ha detto che tutti i contratti debbono essere soggetti al bollo, in conseguenza se sono soggetti a bollo che ne risulterà?

PUCCIONI. Quando se ne fa uso.

PLUTINO AGOSTINO. Scusi, onorevole Puccioni.

Io faccio un contratto di 100 mila lire; ho dimenticato di mettere il bollo, non ho voluto mettere il bollo, o si sarà perduto, o sarà stato portato via; nella trasmissione della mia lettera, del mio contratto, il bollo ha potuto disperdersi. Quando succede la vera esecuzione del contratto, sono già tra-

scorsi i tre mesi, e se il bollo non esiste, il contratto è nullo.

Ecco l'importanza della questione.

Egli dice: non sono colpiti; ma se manca la formalità del bollo sono colpiti di fatto. E volete voi che, per cinque centesimi di bollo, io debba perdere una ricevuta di cento mila lire? Ma non vedete la esagerazione, il *parossismo*, dirò così (*Ilarità*), della disposizione?

Studiate le conseguenze di questa legge, studiatele bene, e vedrete che non si può approvare. Non è possibile, credetelo, non è possibile in pratica l'accertare o accettare questa cosa. Col mio intuito pratico io aveva proposto questa disposizione che vi salvava da tutto. Se non volete che succedano dei guai, se non volete esporre i contraenti all'arbitrio fiscale degli agenti, i quali, coll'8 per cento di premio che è loro dato, sono interessati a scoprire frodi, perchè non accettate la mia disposizione che suona così?

« Tutte le compere, vendite, contrattazioni e transazioni commerciali di qualunque natura saranno esenti dalle disposizioni della presente legge. »

Signor presidente del Consiglio, accettate questa mia proposta. Voi così tranquillere l'animo di tutti, non perderete un centesimo, e non darete facoltà ai vostri agenti d'interpretare la disposizione a modo loro.

Scusate, signor ministro, è una questione importante. Vedete: non sappiamo se sia facile lo specificare in fretta gli atti che si potrebbero escludere e quelli che si potrebbero colpire d'inefficacia.

Gli errori sono facili in tale materia, e non si è tranquilli che non se ne commettano, riflettendo come siano pochi quelli che comprendono la necessità del commercio e delle civili contrattazioni.

V'hanno molti i quali credono che non vi sia atto della vita civile che tema la luce del sole, e non vi sia operazione di Banca o di banchiere, che debba rimanere celata, ovvero che non si possa senza pericolo rivelare. Costoro conoscono assai poco le condizioni della vita civile e commerciale.

Vedete quanto si preoccupano gli uomini competenti, gli uomini d'affari...

PRESIDENTE. Se non ha chiesta neanche la parola l'onorevole Dina!

PLUTINO AGOSTINO... per le disposizioni che sono contenute in questa legge!

I contratti, quando si stabilisce il prezzo effettivo, i contratti di compra-vendita commerciale, se non sono muniti di bollo, sono soggetti a nullità; e siccome ogni contratto vi può portare una differenza

di 40 o 50 mila lire (signor presidente del Consiglio lei queste cose le sa, perchè è un economista), voi compromettete l'esistenza di una Casa di commercio per cinque centesimi di bollo. Per carità dove andiamo? Voi distruggete tutta l'operosità del paese.

Io ripeto: sarebbe stato molto più decoroso pel signor presidente del Consiglio l'accettare la nostra cortese offerta fatta colla massima deferenza all'amministrazione, e studiar meglio la questione. Noi non vi abbiamo detto: fate così; vi abbiamo pregato di studiare e di presentare un progetto di legge, il quale tuteli gli interessi del Tesoro, ma nello stesso tempo non comprometta la tranquillità dei contribuenti.

Mi spiace che l'onorevole guardasigilli abbia spalancate le porte del tempio di Temi agli scribi ed ai farisei, che ne fanno indegno mercato. (*ilarità*)

Nell'amministrazione ci vuol calma, non bisogna lasciarsi spingere dal sentimento di partito.

Per carità, signor presidente del Consiglio, ascoltate le parole di un onest'uomo, di un uomo che ama il paese e la dinastia quanto voi, perchè più non potreste amarli; accettate i consigli di un uomo che vi rispetta; voi non avete che da studiar meglio questa legge e riproporla secondo i concetti che vi abbiamo suggeriti.

Se volete farlo, fatelo; se non volete farlo, io ho fatto il mio dovere, la responsabilità resti a chi tocca.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ringrazio l'onorevole Plutino dei consigli che mi porge e che sono persuaso gli vengono dal cuore. Ma mi permetterà di avere anche io le mie opinioni. Del resto io non ho che una cosa a rispondergli, ed è che egli ragiona sopra un'ipotesi che non esiste.

Io capisco che nei due primi articoli del progetto si sia combattuto il principio dell'inefficacia giuridica degli atti non registrati. Ma che adesso si venga a combattere una disposizione a cui questo principio non è applicabile, mio Dio! io non so proprio comprenderlo.

È cosa più chiara del sole che le vendite di merci, di mobili, di derrate, non sono comprese nell'articolo 1 del progetto, perchè non è obbligatoria la scrittura; non sono nemmeno comprese nel secondo perchè si trovano indicate negli articoli anteriori all'articolo 28 della tariffa annessa al decreto legislativo 14 luglio 1866. A me la cosa pare così chiara, come è chiaro che io adesso ho l'onore di parlare davanti alla Camera.

Che se dopo avere letti i primi articoli della tariffa, l'onorevole Plutino torna a muovere le stesse obiezioni, io non saprei più che rispondere.

PLUTINO A. Nella legge c'è una disposizione arbitraria, enorme! Tutto ciò che dicono gli agenti delle tasse deve essere eseguito. I magistrati non possono intervenire. Pagate e poi discutete; non si ammette ragione di sorta.

Ora di ciò io mi preoccupo. Un povero negoziante il quale si troverà alle prese coll'agente del fisco a chi deve ricorrere? Non può ricorrere neanche a Domeneddio! (*Rumori*)

Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e se un giorno si venissero a compromettere gl'interessi di qualunque cittadino da uno dei vostri agenti fiscali, sa ella quali ne sarebbero le conseguenze? Si respingerebbe la forza colla forza! (*Rumori di disapprovazione a destra*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credo che l'onorevole Plutino sia molto ingiusto nei suoi apprezzamenti. O egli suppone che sia fatta giustizia, ed allora qui non c'entra affatto quello che egli dice; o suppone che si proceda colla violenza, ed allora sarà un delitto come un altro, e l'agente che avrà commessa una violenza, sarà punito secondo le leggi.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3:

« Il termine utile per la registrazione degli atti, di che nei precedenti articoli, è prorogato a tre mesi dal giorno della loro stipulazione, se avvenga in Italia; in nove mesi, se fuori d'Italia, ma in Europa; in due anni, se fuori di Europa.

« I termini suddetti decorrono...

PUCCIONI. Qui bisogna dire: « o della formazione dell'inventario. »

PRESIDENTE. Questo comma allora sarebbe così redatto:

« I termini suddetti decorrono dal giorno dell'accettazione dell'eredità o della formazione dell'inventario, per gli eredi, l'autore dei quali sia morto nella decorrenza del termine.

« Trascorsi i termini suddetti, gli atti indicati negli articoli 1 e 2 non potranno in verun caso essere registrati. »

Pongo ai voti quest'articolo 3.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Rimangono in vigore le disposizioni delle leggi vigenti, rispetto alla registrazione delle convenzioni verbali e scritte di affitto, subaffitto, cessione o retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili, in quanto non sieno comprese nell'articolo 1.

« Per altro l'obbligo della denunzia delle convenzioni medesime è imposto ai locatori e sublocatori, rimanendo salva l'azione solidale dello Stato anco verso gl'inquilini e subinquilini per il pagamento della tassa, sopratassa o pena pecuniaria.

« Ove il locatore non presenti la convenzione scritta o non giustifichi di aver pagata la tassa o non denunci la convenzione verbale all'ufficio del registro dentro il termine prescritto dalle leggi vigenti, il ricevitore procederà alla denuncia di ufficio, e su questa sarà liquidata la tassa, salvo alle parti il diritto di reclamare, dopo il pagamento della medesima. »

« Le convenzioni suddette non potranno essere rammentate, enunciate, inserite in atti pubblici, o di uscire o in qualsivoglia altro atto che si presenti alla autorità amministrativa o giudiziaria, se non sieno state preventivamente denunciate e registrate. »

A quest'articolo il ministro desidera che si faccia un'aggiunta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Si tratta soltanto di uno schiarimento: dopo *inquilini* bisognerebbe aggiungere *subaffittuari*.

PRESIDENTE. Allora il secondo comma sarebbe in questi termini:

« Per altro l'obbligo della denuncia delle convenzioni medesime è imposto ai locatori e sublocatori, rimanendo salva l'azione solidale dello Stato anco verso gl'inquilini e subaffittuari per il pagamento della tassa, sopratassa o pena pecuniaria. »

PLUTINO AGOSTINO. Faccio una piccola osservazione al signor presidente del Consiglio e alla minoranza della Commissione, sopra una disposizione contenuta in quest'articolo, che mi sembra molto grave.

Dice l'articolo: « il ricevitore procederà alla denuncia di ufficio, e su questa sarà liquidata la tassa, salvo alle parti il diritto di reclamare dopo il pagamento della medesima. »

Ora, io affitto un fondo, ed ho conchiuso il negozio per contratto anche registrato.

L'onorevole relatore della minoranza della Commissione sa che l'agente fiscale non è tenuto a riconoscere il contratto, egli può dire: il vostro contratto è simulato, e invece della vera tassa può d'ufficio imporla dieci volte maggiore. Io sono obbligato prima a pagare poi a discutere, e se non ho pagato a tempo il mio contratto è nullo.

Credete che si debba andare avanti così? Fate il comodo vostro, quanto a me vi faccio osservare che questa è un'altra enormità; è una enormità inconcepibile che voi non solo vogliate obbligare a discutere, ma vogliate anche obbligare a rendere nulli gli atti perchè un agente fiscale si prende il capriccio di aumentare 8, o 10 volte la tassa della nostra contrattazione.

PUCCIONI. (Della Giunta) Due parole sole in risposta a questa obbiezione.

Prima di tutto non si colpisce la convenzione re-

lativa ad una locazione, la quale può essere sempre registrata anche quando sia decorso il termine col pagamento della tassa o della pena pecuniaria. L'effetto di quest'articolo non è così esteso come all'onorevole Plutino è sembrato.

Qui rimane nella sua interezza la legge vigente.

Quanto all'altra obbiezione, cioè che bisogna pagare prima e poi reclamare, mi permetto di osservare all'onorevole Plutino che anche in questa parte il progetto di legge non induce nessuna innovazione. (*Interruzioni*)

Non ho forse afferrato il concetto dell'onorevole Plutino? Mi pareva che egli dicesse: l'agente delle imposte può liquidare in somma maggiore la tassa, anco di fronte al contratto scritto, ed intanto la parte deve pagare.

Su questo proposito ripeto, che è indubitato che la legge attuale stabilisce che non si fa luogo a reclami contro liquidazione fatta dai ricevitori del registro se prima non è pagata la tassa liquidata.

L'articolo 135, se non sbaglio, della legge di registro in termini espliciti lo dichiara.

Dunque la legge vigente anche in questa parte non innova in quanto applica in ogni caso il *solvo et repete*.

CAPONE. Perdoni l'onorevole Puccioni, l'osservazione del nostro collega Plutino era altra. Non so fino a qual punto possa trovar fondamento nel testo che discutiamo, ma la sua osservazione era diversa da quella cui si è creduto rispondere dall'onorevole relatore. Ora, dacchè si è la quistione presentata alla Camera, è bene chiarire quale è il senso vero di cotesto articolo.

L'onorevole Plutino si preoccupa di un fatto, ed è di sapere se anche quando il proprietario o l'affittuario presentano la loro scrittura alla registrazione, possa l'agente delle tasse od il ricevitore pretendere di discutere e anche di aumentare il prezzo stabilito della locazione, sotto pretesto di esserne quello fissato nel contratto, per esempio, poco elevato, e così domandare una tassa maggiore. È su questo punto che cade l'osservazione dell'onorevole Plutino.

Ripeto: io non so bene fino a qual punto l'osservazione dell'onorevole Plutino possa concernere al progetto che abbiamo in discussione, ma poichè si era sollevata la questione da me chiarita, era bene vedere su cotesto punto quale è il vero significato della proposta che si è fatta dall'onorevole Commissione.

PUCCIONI. (Della Giunta) Ora che ho afferrato pienamente l'obbiezione dell'onorevole Plutino, spiegata dalle parole dell'onorevole Capone, mi permetto

di osservare che il pericolo a cui essi accennano non può, secondo le disposizioni di questo progetto di legge, presentarsi, perchè nel terzo paragrafo quest'articolo dice: « ove il locatore non presenti la convenzione scritta (qui manca la denuncia della convenzione scritta), o non giustifichi di avere pagata la tassa (ecco il secondo caso), o non denunci la convenzione verbale, ecc. »

Dunque, quando il locatore va all'ufficio di registro presenta la locazione quale essa è per registrarla, o mostra di avere pagata la tassa, o denuncia la convenzione verbale, il pericolo a cui si accennava in questa legge non vi è. Potrebbe, intendiamoci bene, nascere in ordine alle disposizioni votate in altra legge che ora si trova all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento: ma mi piace dichiarare che, in forza di questa legge, nulla è innovato, ed il pericolo a cui accennano l'onorevole Capone e l'onorevole Plutino non mi pare che possa dirsi sussistente.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Cortese ha facoltà di parlare.

CORTESE. Io non ho più ragione di dire nulla, dapochè intendeva appunto osservare quello che fu espresso dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 4, che ho già letto.

(È approvato.)

« Art. 5. Gli obblighi imposti dalle leggi vigenti ai cancellieri giudiziari si intendono estesi anco a coloro che esercitano le funzioni di cancellieri presso i giudici conciliatori per tutti gli atti di conciliazione di un valore indeterminato o superiore alle lire 30. »

Qui la Commissione propone un'aggiunta, cioè che dopo le parole: « Gli obblighi imposti » si dica: « e le relative sanzioni penali. »

PUCCIONI, relatore. Precisamente.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 6. I funzionari dell'ordine giudiziario e amministrativo, i notai, i patrocinanti e gli uscieri che contravvenissero in qualsivoglia modo alle disposizioni di questa legge incorreranno in una multa di lire 100 per ogni contravvenzione da applicarsi e riscuotersi nelle forme stabilite dalle leggi vigenti sul registro. »

L'onorevole ministro per le finanze ha proposta una piccola variazione, che cioè, invece di dire: « I funzionari dell'ordine giudiziario e amministrativo » si dica: « I funzionari dell'ordine ammini-

strativo e delle cancellerie e segreterie giudiziarie. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho tolta la parola « giudiziario » e sostituitevi queste: « delle cancellerie e segreterie giudiziarie, » per togliere anche l'ombra di dubbio che alcuni avevano che si potesse l'articolo riferire ai membri del tribunale.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, pongo ai voti quest'articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 7. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle tasse di bollo, sia per gli atti di cui all'articolo 1 e 2, sia per le cambiali, i biglietti all'ordine ed altri recapiti di commercio, come pure per le quietanze e ricevute ordinarie, quando fin dall'origine, ovvero nel tempo e nelle forme stabilite dalle leggi vigenti non fossero scritte su carta bollata, o munite di marca da bollo. »

A questo articolo è proposto un emendamento dagli onorevoli Bigliati e Casaretto, cioè che vengano soppresse le parole: « sia per le cambiali, i biglietti all'ordine ed altri recapiti di commercio. »

Onorevole Bigliati ha facoltà di parlare.

BIGLIATI. Ieri la Camera, adottando l'emendamento all'articolo 1 proposto dall'onorevole Castagnola, ha escluso dalla pena dell'inefficacia i contratti di noleggio, le polizze di assicurazione, le polizze di carico ed altri simili atti contemplati dal libro secondo del Codice di commercio. Con ciò la Camera ha voluto sostenere l'onore ed il credito del commercio italiano nelle contrattazioni internazionali, escludendo perfino la possibilità del dubbio che un negoziante italiano, non adempiendo alla formalità del bollo, potesse mettere il negoziante straniero nella condizione di vedersi mancare il contratto.

Parve a me e pare all'onorevole Casaretto (uomo competentissimo nella materia commerciale) che, per una necessaria conseguenza di quel principio adottato dalla Camera, si dovesse apportare qualche modificazione all'articolo 7 del progetto in discussione, il quale colpisce senza distinzione le cambiali, i biglietti ad ordine e gli altri recapiti commerciali non bollati in tempo debito. L'esperienza mette in luce gl'inconvenienti gravissimi che anche qui potrebbero verificarsi nei rapporti internazionali. Citerò un esempio frequentissimo, con cui forse riescirò a spiegarmi meglio.

Un negoziante di Odessa, vende e spedisce a Genova un carico di grano, e per rimborsarsi del prezzo, come si suole, trae delle cambiali sopra un negoziante di Genova che lo avrà comprato. Ora,

supponete che il negoziante di Genova, accettando queste tratte, non vi metta la marca da bollo, quale sarebbe la conseguenza secondo l'articolo in progetto? La conseguenza sarebbe che le tratte sarebbero nulle anche per gli effetti civili e che il negoziante d'Odessa si troverebbe senza titolo.

Non basta, signori: sovente avviene, ed è cosa frequentissima nella pratica, che, spedita la prima lettera di cambio all'accettazione del trassato, il traente ne spedisca una seconda e una terza, sulle quali più comunemente si fanno le operazioni della girata. Nell'esempio da noi recato, potrebbe avvenire che la seconda o terza di cambio fossero girate a Costantinopoli, a Parigi, od a Londra. Viene il momento della scadenza, l'ultimo possessore si presenta per riscuotere la cambiale. Se l'accettante italiano, residente in Genova, non avrà apposta la marca da bollo, anche i giratari stranieri di Costantinopoli, di Londra e di Parigi, adottando l'articolo proposto, si troverebbero privi di un titolo efficace.

Ora noi diciamo, se la Camera nei contratti di noleggio, i quali non sono titoli girabili, ha creduto di garantire lo straniero nel modo che abbiamo accennato, con maggiore ragione dovrà farsi lo stesso per i titoli cambiari che sono girabili e che hanno una importanza ben più estesa nel commercio internazionale.

Si potrebbe obiettare, colla relazione dell'onorevole ministro delle finanze, l'esempio dell'Inghilterra ove uno Statuto, se non erro, del trentunesimo anno del regno di Re Giovanni...

MINISTRO PER LE FINANZE. È del 1870, della regina Vittoria.

BIGLIATI... ha colpito di inefficacia i titoli cambiari non bollati. Ma questo esempio non può più essere utilmente invocato dopo il voto dato ieri dalla Camera. Infatti, malgrado che altri Statuti dell'Inghilterra abbiano pronunciata la nullità delle polizze di carico e di assicurazione non registrate, la Camera, adottando l'emendamento Castagnola ha già voluto garantire gli stranieri dalla pena della inefficacia a cui questi titoli andrebbero soggetti, quando un contraente di mala fede residente in Italia ommettesse la formalità della registrazione. Analogo è il caso dei titoli cambiari. Quindi l'esempio dell'Inghilterra non dovrebbe fare ostacolo.

D'altra parte, signori, io credo che debba sempre tenersi presente il grande principio che le leggi sono buone quando sono appropriate ai costumi; e l'esempio dell'Inghilterra potrebbe dar luogo a molte osservazioni, imperocchè colà le marche da bollo sono entrate già nell'uso comune: colà non si presentano perciò tutte le difficoltà pratiche le quali

potrebbero verificarsi nel nostro paese, con gravissimo danno del nostro credito, tanto più in momenti di crisi commerciale.

Queste considerazioni a prima giunta consigliavano me e l'onorevole mio collega di proporvi che in tema di cambiali ed altri simili recapiti di commercio non bollati la pena dell'inefficacia fosse limitata agli accettanti ed ai giranti residenti in Italia; ma abbiamo pensato che anche le cambiali tratte da una ad un'altra piazza dello Stato, come gli altri recapiti possono essere negoziati all'estero; e che per la natura intrinseca del titolo sarebbe stato troppo difficile di garantire il negoziante straniero in tutti i casi variatissimi nei quali potrebbe trovarsi interessato.

D'altra parte voi sapete, o signori, che le cambiali, i biglietti all'ordine ed altri recapiti di commercio non bollati furono già, coll'articolo 27 della legge del 1868, assoggettati ad una penalità abbastanza rigorosa, qual è quella della perdita della qualità di effetti commerciali, senza parlare poi della multa che i ricevitori del registro devono applicare al contravventore.

Ora, se in pratica questa disposizione si fosse mostrata senza efficacia, potrebbe dubitarsi della giustizia e della utilità del nostro emendamento.

Ma la Camera non ha certo dimenticato la dichiarazione fatta, se non erro, dall'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio, che, cioè, per effetto delle penalità sancite dalla vigente legge del 1868, il numero dei titoli cambiari bollati è triplicato. Sono adunque già stabilite, per i titoli cambiari, pene abbastanza gravi.

Queste pene sono state inoltre tanto efficaci per i contratti cambiari che, se pari fossero stati i proventi delle tasse di registro e bollo negli altri contratti, forse il Governo non si sarebbe trovato costretto a portare innanzi alla Camera un progetto di legge tanto rigoroso e tanto contrastato. A qual pro dunque aggravare il rigore per i titoli cambiari? A qual pro apportare nuovi vincoli alla industria commerciale?

Per tutte queste considerazioni a noi parve che il miglior mezzo di estendere ai recapiti cambiari la massima adottata ieri dalla Camera circa i contratti di noleggio ed altri simili previsti nel libro secondo del Codice di commercio, sarebbe stato quello di eliminare dalla sanzione dell'articolo 7 le cambiali, i biglietti all'ordine ed altri simili recapiti di commercio.

Signori, io non ho amica la fortuna delle parole. Parlando io per la prima volta e quasi all'improvviso in quest'Aula, perdonatemi il modo col

quale mi feci ad esporvi queste brevi considerazioni dettate dalla pratica acquistata nel foro commerciale. La Camera le esaminerà e le giudicherà.

Ma io mi lusingo che essa farà buon viso al modesto compito che mi sono proposto, imperocchè è informato a quella grande massima di cui ha saputo far tanto pro il popolo inglese, citato più volte ad esempio in questa discussione, cioè che l'arte del legislatore, piuttosto che alla attraente bellezza della teoria, si ispira ai freddi sì, ma positivi insegnamenti della pratica.

MINISTRO PER LE FINANZE. Veramente io non comprenderei come la Camera, avendo sancito il principio della inefficacia rispetto alla registrazione degli atti civili, volesse poi fare una eccezione rispetto al bollo delle cambiali, che è tanto più facile e su cui nessuna obiezione è stata fatta. Anche altrove, in Inghilterra soprattutto, è stata la prima cosa su cui è caduta la inefficacia.

Mi perdoni l'onorevole Bigliati, ma il caso che egli ha supposto non trova la sua applicazione nella presente legge. Egli, mi pare, ha fatto la ipotesi di quello che da Odessa spedisca in Italia una cambiale tratta ed accettata all'estero. Ora, la legge attuale del bollo stabilisce che queste cambiali debbano essere bollate quando occorra di farne uso.

« Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero (dice l'articolo 2, numero 4 della suddetta legge), essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, ed in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anche fra privati. »

Dunque il caso in cui si renderebbe vana quella cambiale si verificherebbe solo quando ne venisse fatta la girata o quando si dovesse presentarla davanti ad un funzionario. Ma se egli tiene la cambiale, fino a che non ne fa uso non c'è alcuno dei pericoli che l'onorevole Bigliati ha indicato.

Io, ripeto, non saprei comprendere come qui si possono fare delle obiezioni fondate dopo avere approvato i primi due articoli del progetto. Capisco benissimo le obiezioni che sono state fatte sopra le quietanze o ricevute ordinarie. Non avendosi abitudine di sottoporre al bollo questi documenti, si può incorrere facilmente in sbagli. Ma ciò non può evidentemente dirsi in quanto alle cambiali, e ai biglietti all'ordine; e mi ricordo che lo stesso presidente della Commissione diceva che, se la disposizione si limitasse al bollo delle cambiali, avrebbe ancora potuto discutere questa questione.

BIGLIATI. Io mi limito ad una semplice osserva-

zione. L'onorevole ministro delle finanze nel rispondermi è partito dal concetto che, quando si presenta all'accettazione una cambiale tratta dall'estero sopra una piazza dello Stato, non se ne faccia l'uso richiesto dalla legge per obbligare all'apposizione del bollo. Questa almeno mi pare la conseguenza delle osservazioni da lui fatte.

Mi permetto di osservare all'onorevole ministro che, secondo l'articolo 2 della vigente legge sul bollo, si fa uso degli atti « ogni volta ed in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna e trasmissione giuridica anche tra privati. »

Ora, quando si presenta una tratta all'accettazione, non ha appunto luogo una consegna, od almeno una trasmissione giuridica tra privati? L'accettazione non ha essa appunto l'effetto di trasmettere nel traente e nei giratari il diritto di esigere la cambiale dall'accettante, di tradurlo in giudizio e di farlo condannare al pagamento?

Ma v'ha di più. In fatto i ricevitori del registro intendono precisamente la legge in questo modo, e gli onorevoli colleghi che siedono alla Camera ed hanno pratica dell'esercizio del commercio potranno confermare che effettivamente, se per avventura un negoziante, nel fare l'accettazione di una cambiale, non ha la precauzione di mettervi il bollo, essa non è producibile nei giudizi commerciali e dà luogo all'applicazione della multa.

E questa l'osservazione che mi basta di fare, come quella che elimina la base delle osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze. Del resto io mi rimetto alla saviezza della Camera.

PATERNOSTRO PAOLO. Io vorrei profittare della buona disposizione dell'onorevole presidente del Consiglio per pregarlo a far sopprimere quelle parole: « come pure per le quietanze e ricevute ordinarie. »

PUCCIONI. Sì, sì, è già ammesso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ho alcuna difficoltà, sebbene io creda che si verrà a questo col tempo. Capisco però che le abitudini del paese non sono ancora tali da poter comminare la nullità; ma mantengo ferme tutte le altre parti dell'articolo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bigliati e Casaretto insistono sul loro emendamento?

CASARETTO. Insistiamo. A me pare che siamo d'accordo su questo fatto.

Supponiamo una cambiale spiccata dall'estero e accettata in Italia, e alla quale l'accettante non abbia, prima d'accettarla, apposto il bollo, questa cambiale sarà colpita di nullità.

Mi pare che siamo d'accordo su questo fatto, come siamo d'accordo anche su quest'altro.

Supponete una cambiale tratta dall'estero all'estero, ma che nel giro passi per un banchiere italiano, e che sia girata da un banchiere italiano senza apporvi il bollo; questa cambiale è affetta da nullità.

Mi pare che siamo d'accordo anche su questo fatto. Ora esaminiamone le conseguenze.

Il banchiere estero il quale viene ad esigere una cambiale in Italia si presenta al *trassato* per esigerla; il *trassato* dice: è vero, io l'ho accettata, ma siccome io, pel fatto mio, l'ho resa nulla non bollandola, voi straniero non avete nessun diritto verso di me.

Altro caso. Una cambiale tratta dall'estero sull'estero girata da un italiano, caduta in protesto. Il girante straniero viene a rivalersi sul girante italiano; ebbene, il girante italiano ripete: è vero, io ve l'ho girata, ma siccome io sono stato fedifrago alla legge italiana, per questo mio fatto ho reso nullo il vostro credito.

Ora io dico se questo sia giusto prima di tutto. Un individuo viene ad essere colpito di una pena così grave che è la nullità, che equivale a confisca, viene ad essere colpito insciente; non basta, viene ad essere colpito pel fatto altrui, per un fatto che non incombeva a lui di fare, perchè era l'accettante italiano che era in obbligo di far bollare e non era il traente straniero, era il girante italiano che doveva bollare e non il girante straniero.

Dunque noi colpiamo il girante straniero insciente del fatto, e per un fatto, che non spettava a lui di eseguire.

Io quindi pregherei l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione di esaminare ben bene la cosa prima di venire a una risoluzione. Io credo che questo potrebbe portare molto discredito all'estero sulle contrattazioni italiane. Basterebbe che le cambiali passassero per il territorio italiano, per essere colpite di nullità. È un fatto grave, signori, non solo le cambiali che si traggono sull'Italia, ma anche cambiali sull'estero, per il fatto solo d'una girata fatta in Italia, vengono ad essere colpite di nullità. È già un fatto grave quello che abbiamo adesso, che perdono la forza cambiaria; se ora aggiungiamo la nullità, io credo che la cosa diventa veramente insopportabile.

Si cita l'esempio dell'Inghilterra. Io prima di tutto vorrei un po' esaminarla bene quella legge.

MINISTRO PER LE FINANZE. Eccola.

CASARETTO. Vorrei vedere se colpisce di nullità l'atto stesso, o se lo priva semplicemente della qualità cambiaria, come abbiamo fatto noi nell'altra legge.

MINISTRO PER LE FINANZE. No.

CASARETTO. Comunque sia, riguardo all'esempio inglese io devo opporre due cose: prima di tutto l'Inghilterra è sovrana in materia di commercio; ha una fama, una forza stabilita in tutto il mondo. Uno scandalo che avvenga per fatto d'un inglese non produce discredito all'Inghilterra.

In Inghilterra dei soprusi contro gli stranieri se ne fanno assai più che non avvenga in Italia, ciò non ostante questi non fanno scandalo, perchè, voi lo sapete, il potente ha sempre ragione. Ma per una nazione nei suoi primordi, come la nostra, un discredito commerciale io ritengo che avrebbe una influenza grandemente pernicioso.

Ma poi io debbo aggiungere un'altra cosa: cito a proposito degli esempi inglesi.

In Inghilterra vi sono molte belle cose; io francamente sono ammiratore specialmente della vita politica e dei costumi politici inglesi; ma quello che si fa in Inghilterra non è tutto oro; anche là vi sono delle leggi antichissime, e ve ne sono pure delle nuove, le quali sono tutt'altro che imitabili. Io sono persuaso che voi non avreste il coraggio di imitare certe leggi, che sono in vigore in Inghilterra. Sapete, signori, che se io mi volessi levare il capriccio di far mettere in prigione il nostro presidente del Consiglio, in Inghilterra io lo potrei fare con tutta la facilità? Sapete che cosa si fa in Inghilterra? Quando io trovassi l'onorevole presidente del Consiglio a viaggiare in Inghilterra, mi basterebbe andare dal giudice e dirgli: badate, l'onorevole Minghetti mi è debitore di una data somma; io vi deposito una cauzione, mettetemelo in prigione. E il giudice di pace lo mette in prigione senz'altro. (*ilarità*) Sareste voi disposti ad imitare in questo l'Inghilterra?

Io dico dunque: andiamo un po' adagio nell'imitare gli Inglesi; imitiamoli nelle cose buone e non nelle cattive.

Io ho votato contro questa legge, perchè, a dir la verità, mi pare che lasci un timore, un pericolo troppo vago su tutti gli atti di tutti i contraenti italiani. Sotto certe altre forme forse avrei votato in favore; ma, comunque sia, io credo essere interesse di tutti, e specialmente di quelli che hanno intenzione di votare in definitiva questa legge, di fare in modo che non generi troppi lamenti e troppi disturbi.

Io quindi pregherei l'onorevole presidente del Consiglio e la Commissione di esaminare attentamente la questione che loro abbiamo sottomessa, l'onorevole Bigliati ed io, e di considerare le gravissime conseguenze che potrebbe avere, qualora non fosse accolta la nostra proposta soppressiva.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io lascierò trattare la

questione dall'onorevole Puccioni, perchè oramai io ho detto la mia opinione rispondendo all'onorevole Bigliati; ma veramente non comprendo come in materia commerciale si possano aver tutti questi timori per l'Italia rispetto ad una disposizione che già è in uso in Inghilterra da così gran tempo.

L'onorevole Casaretto ha detto: in Inghilterra ci sono delle cose che non mi piacciono, per esempio, se io volessi, in Inghilterra potrei far arrestare l'onorevole Minghetti.

Onorevole Casaretto, ella non mi farebbe mai arrestare, perchè io avrei diritto a ripetere tali danni ed interessi che, non ostante tutte le sue ricchezze, ella ne sarebbe rovinato per sempre. (*ilarità*)

PRESIDENTE. L'onorevole Bigliati, d'accordo col l'onorevole Casaretto, propone la soppressione delle parole: « sia per le cambiali, i biglietti all'ordine ed altri recapiti di commercio. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Faccio notare che avendo tolte le parole: « le quietanze e ricevute ordinarie, » la proposta degli onorevoli Casaretto e Bigliati equivale alla reiezione dell'articolo.

PUCCIONI. (*Della Giunta*) Io vorrei fare osservare all'onorevole Casaretto che i due casi da lui accennati mi pare che non presentano tutta la gravità di cui egli e l'onorevole Bigliati si preoccupano.

Quale è la disposizione della legge attuale? La legge del 1866 sul bollo dichiara quando queste cambiali che vengono dall'estero debbono essere bollate. La legge del 1868 dichiarava che, quando le cambiali erano in contravvenzione alla legge sul bollo, perdessero gli effetti commerciali. Ora colla nuova legge si farebbe un passo di più e si toglierebbe l'efficacia al titolo.

L'onorevole Casaretto fa il caso della cambiale che venga dall'estero e che sia accettata qui, e ci domanda: dovrà essere bollata? Indubitatamente, perchè è coll'accettazione che codesta cambiale si perfeziona. Ed appunto perchè la si perfeziona nello Stato essa è sottoposta alla legge del bollo che la legge prescrive.

Secondo caso. La cambiale è girata nello Stato, è girata da uno che è nello Stato, anche per l'estero, ma dovrà essere bollata? Indubitatamente dovrà essere bollata. E perchè? Perchè la legge del 1866 sul bollo dichiara che, quando si fa trasmissione nel regno di un atto proveniente dall'estero, la trasmissione importa la necessità del bollo.

Dunque queste semplici osservazioni mi pare che debbano persuadere la Camera che le obiezioni messe innanzi dall'onorevole Casaretto non hanno tutta la gravità che egli dà loro. Ciò che la legge

colpisce è l'atto fatto nel regno, sia nel primo caso, nel caso del cittadino, sia nel secondo caso, nel caso della gira; l'atto si compie nel regno, quindi è sottoposto alle leggi del bollo vigenti nel regno.

Queste osservazioni mi pare che debbano persuadere l'onorevole Bigliati e l'onorevole Casaretto a ritirare il loro emendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti la chiusura.

(La Camera ammette la chiusura.)

Metto ai voti l'emendamento proposto dagli onorevoli Bigliati e Casaretto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma l'emendamento equivale alla soppressione dell'articolo. Prego la Camera di ricordare che si sono tolte le parole *quietanze e ricevute ordinarie*, per cui resta soltanto quella parte che essi vogliono togliere.

PRESIDENTE. L'articolo è così formulato: « Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle tasse di bollo, sia per gli atti di cui agli articoli 1 e 2, sia per le cambiali, i biglietti all'ordine ed altri recapiti di commercio; » l'emendamento starebbe nella soppressione di queste parole: « sia per le cambiali, i biglietti all'ordine ed altri recapiti di commercio. » (*Rumori*)

Prego la Camera di ritenere che l'articolo è composto di due parti. La prima parte è già votata; poi si domanderebbe la soppressione di queste parole che ho già citate. Quindi resterebbero le parole: « quando fin dall'origine, ovvero nel tempo e nelle forme stabilite dalle leggi vigenti non fossero scritte su carta bollata o munite di marca da bollo. » Questo si riferisce alle cambiali ed ai biglietti all'ordine.

Dunque tanto vale, ripeto ancora, votare contro l'articolo.

Voci. Ma no!

PRESIDENTE. È evidente.

CASARETTO. Se permette, domanderei di dare uno schiarimento sulla portata dell'emendamento...

PRESIDENTE. Perdoni, io non posso accordargliela, che sull'ordine della votazione.

CASARETTO. Io non credo che la votazione del nostro emendamento porti la reiezione dell'articolo, perchè resta sempre efficace l'articolo per gli atti di cui agli articoli 1 e 2, come pure per le quietanze e ricevute ordinarie, quando fin dall'origine, ecc.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti la soppressione proposta dagli onorevoli Bigliati e Casaretto delle

parole: « sia per le cambiali, i biglietti all'ordine ed altri recapiti di commercio. » -

(Dopo prova e controprova l'emendamento soppressivo Bigliati e Casaretto è respinto.)

Ora rileggo l'articolo 7 :

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle tasse di bollo, sia per gli atti di cui all'articolo 1 e 2, sia per le cambiali, i biglietti all'ordine ed altri recapiti di commercio, quando fin dall'origine, ovvero nel tempo e nelle forme stabilite dalle leggi vigenti non fossero scritte su carta bollata, o munite di marca da bollo. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 8. Il Governo del Re provvederà a che dal 1° gennaio 1876 nella carta bollata di lire una sia impresso un bollo che indichi l'anno nel quale la carta medesima è posta in vendita dall'amministrazione.

« La detta carta non potrà essere adoperata al di là dell'anno indicato nel bollo impresso sulla medesima; e si avranno come non bollati gli atti scritti sopra carta avente il bollo dell'anno o degli anni precedenti a quelli in cui l'atto è stato redatto.

« Con speciale regolamento saranno stabilite le norme per la emissione e ritiro della carta bollata, il cui uso è limitato all'anno. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando due cose, del resto semplicissime. L'una è che sia tolto *dal primo gennaio 1876*, onde non essere legato per legge ad avere la nuova carta ad un determinato momento. L'altra che al fine dell'ultima parte si dica che il regolamento stabilirà *anche le multe per la vendita di carta posta fuori d'uso.*

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 8 sarebbe così concepito :

« Il Governo del Re provvederà a che nella carta bollata di lire una sia impresso un bollo che indichi l'anno nel quale la carta medesima è posta in vendita dall'amministrazione.

« La detta carta non potrà essere adoperata al di là dell'anno indicato nel bollo impresso sulla medesima; e si avranno come non bollati gli atti scritti sopra carta avente il bollo dell'anno o degli anni precedenti a quelli in cui l'atto è stato redatto.

« Con speciale regolamento saranno stabilite le norme per la emissione e ritiro della carta bollata, il cui uso è limitato all'anno, e le multe per la vendita di carta posta fuori d'uso. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

Giunti a questo punto, mi pare che non vi sia più ragione di andare oltre, perchè l'articolo 9 è un'aggiunta che non si collega affatto con tutto il resto del sistema nostro legislativo. Il più importante sarebbe l'articolo 10.

Quanto all'articolo 10, io debbo confessare che comprendeva tutta la severità della disposizione ministeriale; ma l'attenuazione portatavi dalla Commissione, mentre toglierebbe una parte all'efficacia della disposizione da me proposta, non eliminerebbe però tutte le obiezioni che sono state fatte. Quindi, ripensandoci bene, dichiaro di ritirare l'articolo 10. (Benissimo! *a destra ed al centro*)

Non è già, come si è detto, che fosse una disposizione retroattiva. Quando la legge dice: vi do tanto tempo per fare il tale atto, senza di che sarà inefficace, non si può dire che questo precetto sia retroattivo. Ma, considerando la quantità di atti che possono trovarsi nelle famiglie, e che possono perturbare l'animo sol col pensiero di doverli andare a cercare, confesso il vero che preferisco di troncargli la questione. (*Bene!*)

Io dico: la legge avrà il suo effetto dal giorno in cui sarà pubblicata; da quel giorno ognuno saprà che gli atti, di cui si parla in questa legge, devono essere registrati e bollati, ma non avrà la necessità di rovistare nei suoi archivi e cercare quello che si è fatto precedentemente.

Io spero che quest'osservazione sarà accolta dalla Commissione, e nello stesso tempo faciliterà la soluzione del progetto di legge.

Mi resterebbe ancora una domanda a fare alla Camera. Io proporrei che le disposizioni della presente legge fossero comprese nella compilazione e coordinazione dei testi, come si stabilì per l'altro progetto di legge di registro e bollo che trovasi davanti al Senato. Accetterei anche un'altra proposta che è stata fatta, che cioè a questa legge fosse unito l'elenco degli atti colpiti dagli articoli 1 e 2.

Se la Camera crede d'entrare in quest'ordine di idee, non mi pare che vi sia luogo a discussione.

PUCCIONI. (*Della Giunta*) La Camera comprende che la Commissione non può mostrarsi più ministeriale del ministro, quindi per parte nostra noi li steriamo ed accettiamo l'emendamento proposto dal ministro. Solo aggiungeremo la seguente dichiarazione: « sarà altresì provveduto con decreto reale alla formazione d'un elenco degli atti colpiti dagli articoli 1, 2 e 7 della presente legge. »

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro propone l'articolo 11. Se non vi sia la soppressione degli articoli 9, 10 e 11, se non vi sono obiezioni, si intendono...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propose la soppressione dell'articolo 9; chi intende opporsi parli.

Voci. Quello dei minori, no! (*Conversazioni animate*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Nervo... Vuole o non vuole parlare?

NERVO. L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato testè che proponeva la soppressione degli articoli 9, 10 e 11. Se non ho male inteso, le parole dell'onorevole ministro accennavano ad una concessione a coloro che veggono in questo disegno di legge un complesso di disposizioni troppo rigorose per la universalità dei contribuenti. Se è così, non comprendo come l'onorevole ministro voglia ritirare eziandio l'articolo 9, col quale si userebbe uno speciale riguardo ai minori, agli interdetti o inabilitati.

Prego istantemente l'onorevole ministro delle finanze e il suo collega l'onorevole guardasigilli a voler consentire invece la conservazione di questo articolo, il cui ritiro non significa punto una concessione, ma bensì un carattere di maggior rigore.

I motivi che hanno consigliato la minoranza della Commissione a proporre l'articolo 9, che venne anche accettato dall'onorevole ministro delle finanze, sono, come ognuno vede, di tale natura da meritare di essere accolti dalla Camera colla conservazione dell'articolo 9.

PUCCIONI. (*Della Giunta*) Ho dichiarato poc'anzi che la minoranza della Commissione non voleva essere più ministeriale del Ministero; questa mia dichiarazione si applicava evidentemente all'articolo 10.

La minoranza della Commissione, per le ragioni dette dall'onorevole Nervo e per quelle che io ebbi l'onore di esporre altra volta nel corso della discussione generale, fa una vivissima e calda preghiera all'onorevole presidente del Consiglio, e la rivolge anche all'onorevole guardasigilli, affinché vogliano consentire a che questa disposizione rimanga. Evidente n'è la giustizia e l'equità. Si tratta, signori, d'una legge la quale è assai severa. (*Movimento a sinistra*)

Una voce a sinistra. Troppo tardi!

PUCCIONI. Sì, lo concordiamo; è una legge grave e severa, le cui conseguenze possono produrre effetti gravissimi e severissimi. (*Esclamazioni ironiche a sinistra*) Chi l'ha mai negato, signori? Non siamo venuti già a negare la severità della legge, anzi abbiamo creduto che dovesse farsi una legge severa all'effetto d'impedire la violazione della legge di registro e bollo.

Or dunque, di fronte a questa legge che è di tanta importanza e deve avere conseguenze tanto rilevanti, pare a noi che non sia eccessivo il guarentire i patrimoni delle persone che non possono da sè provvedere all'amministrazione dei propri affari; quindi insistiamo nella nostra proposta e preghiamo il Ministero di volerla accettare.

E poichè ho la parola, prego l'onorevole presidente di voler modificare l'articolo, aggiungendo dopo l'inciso: « degli inabilitati, » le parole: « e degli interdetti. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Per verità io credeva che questa disposizione non dovesse stare tanto a cuore degli onorevoli proponenti per la ragione che la stessa mi pare non trovi riscontro nella nostra legislazione. Oltre a ciò è da osservarsi che i tutori sono i più diligenti nelle registrazioni, perchè la loro responsabilità personale si trova esposta per affari di molta importanza. Ad ogni modo, sebbene si tratti d'atti sulla cui registrazione non può cadere dubbio, pure, se gli onorevoli proponenti ci tengono, acconsento a che l'articolo 9 sia mantenuto. Così il solo articolo 10 rimarrebbe fuori di causa.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro aderisce a che l'articolo 9 sia mantenuto.

La minoranza della Commissione propone che in quest'articolo, invece di dire: « le disposizioni della presente legge, » si dica: « le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7. » Inoltre aggiunge alle parole « degli inabilitati » le parole « e degli interdetti. »

ALLI-MACCARANI. Aggiungerei « delle opere pie » per la medesima ragione.

Voci. No! no! (*Rumori*)

ALLI-MACCARANI. Per la medesima ragione per cui fate eccezione per gl'interdetti e i minori, dovete fare eccezione per le opere pie.

Una voce. Ha ragione!

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Maccarani?

ALLI-MACCARANI. Insisto, perchè chiunque ha pratica della tutela di opere pie, si accorge quando ci sia bisogno di questa eccezione.

PRESIDENTE. Allora consulto la Camera.

L'onorevole Alli-Maccarani propone che dopo le parole « le disposizioni della presente legge non si applicano agli atti stipulati nell'interesse dei minori e degli interdetti, » si dica « e delle opere pie. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Rileggo l'articolo 9:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge non si applicano ai contratti e agli atti

stipulati nell'interesse dei minori, degli inabilitati e degli interdetti, rimanendo per i medesimi ferme le disposizioni delle leggi vigenti. »

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

Ora viene il 10, ultimo articolo della legge, che era l' 11, così variato:

« Le disposizioni della presente legge saranno comprese nella compilazione o coordinazione dei testi delle leggi di tassa sugli affari e i testi medesimi, sentito il Consiglio di Stato, saranno pubblicati mediante decreto reale e avranno forza di legge.

« Sarà altresì provveduto con decreto reale alla formazione di un elenco degli atti colpiti dalle disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 della presente legge. »

(È approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto della legge.

Avverto i signori deputati di non presentarsi se non man mano che saranno chiamati, dovendosi tenere un elenco esatto di tutti coloro che pigliano parte alla votazione.

(Segue lo squittinio — Mentre si procede allo spoglio della votazione molti deputati si affollano presso le urne. Succedono animate e rumorose conversazioni generali nell'emiciclo e in tutti i banchi.)

Risultamento della votazione sul progetto di legge intorno all'inefficacia giuridica degli atti non registrati.

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti contrari	166
Voti favorevoli	165

(La Camera respinge il progetto di legge.)

(Vivi applausi a sinistra.)

Domani seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 4 30, in mezzo ad animatissime e generali conversazioni.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del bilancio definitivo pel 1874 del Ministero della marina;

2° Discussione del progetto di legge per dichiarare giorno di festa civile il primo di dell'anno.